



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

P.G.N.2023

COPIA

DELIBERA N. 20 del 28.03.2007

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE straordinaria - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno **duemilasette**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

All'appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri:	Pres./Ass.	
PAGNOZZI Paolo	Si	No
MONTECCHI Nicoletta	Si	No
GUIDETTI Fabio	Si	No
SASSI Devid	Si	No
FONTANILI Giorgio	Si	No
ZANNONI Simone	Si	No
IBATTICI Marco	Si	No
FERRARI Massimo	Si	No
SPAGGIARI Mauro	Si	No
CANOSSINI Roberta	Si	No
VALCAVI Giancarlo	Si	No
MARRA Andrea	No	Si
GIAROLI Mariasanta	Si	No
BENEVENTI Gabriele	Si	No
GIAROLI Lucia	Si	No
GREGORI Federico	Si	No
FORMENTINI Silvano	Si	No
TOTALI	Pres.: 16	Ass.: 1

Assiste il Segretario Comunale, Sig. **DR.SSA AMORINI CATERINA** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente **DOTT. PAOLO PAGNOZZI**, in qualità di Sindaco, avendo verificato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica per la trattazione dell'argomento in oggetto. Vengono designati quali scrutatori i Sigg.: **CANOSSINI, SPAGGIARI, GREGORI.**

DELIBERA C.C. N. 20 DEL 28.03.2007

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

Illustra brevemente la proposta in oggetto il **Sindaco-Presidente**, sottolineando che si è reso necessario abrogare il vigente regolamento e formularne uno nuovo, alla luce delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 e per rendere lo stesso uno strumento più snello, introducendo le sole norme di interesse per il cittadino, sulle quali il Comune ha potestà regolamentare, senza ripetere ciò che detta già la legge.

La capogruppo **Giaroli Mariasanta**, della lista ViviVezzano, lamenta la mancanza negli atti del testo vigente, necessario per poter verificare le modifiche apportate.

Il cons. **Beneventi**, del gruppo ViviVezzano, esprime dubbi sulla correttezza della decorrenza 01/01/2007.

Il **Vicesindaco, avv. Montecchi**, chiarisce, dal punto di vista giuridico, il significato della norma.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30/11/1998 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il D.L. 223/2006 del 04.07.2006 (convertito in L. 248 del 04.08.2006) , il collegato fiscale D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006) e la legge Finanziaria 2007 L. 296/2006 hanno apportato diverse modifiche alla disciplina generale delle Entrate Comunali;

CONSIDERATO OPPORTUNO approvare un nuovo regolamento delle entrate tributarie che tenga conto delle modifiche apportate dalle disposizioni sopra indicate;

VISTI in particolar modo i seguenti commi della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006):

- - comma 156 che introduce la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell'I.C.I.;
- - comma 161 che unifica i termini di accertamento per tutti i tributi locali al 31 dicembre del 5°anno successivo;
- - comma 165 che stabilisce il limite massimo degli interessi annui per i versamenti in ritardo in 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso degli interessi legali;
- - comma 168 che attribuisce agli enti locali la facoltà di stabilire le quote minime dei versamenti e dei rimborsi;
- - comma 175 che abroga la comunicazione ici dal periodo di imposta 2007;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 30 novembre 2006 che differisce al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 da parte degli Enti locali, successivamente prorogato al 30 aprile 2007 con D.M. del 19 marzo 2007;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l' allegato parere richiesto dall'art. 49 del D. Lgs, 18 Agosto 2000 favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Capo Area Risorse Finanziarie;

CON voti favorevoli n.16, contrari n./, astenuti n./, espressi in forma palese dai n.16 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, con decorrenza 1/1/2007, il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI ABROGARE il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione n. 96 del 30/11/1998 e successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto1).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, palesemente espressi;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione tra debiti e crediti
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 12 - Diritto di interpello

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflativi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 18 - Riscossione

Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 20 - Rimborsi

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 22 - Interessi

Titolo IV - Sanzioni

Art. 23 - Sanzioni

Titolo V - Norme finali

Art. 24 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

- a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione, denuncia", la dichiarazione, denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del settore e del servizio, rispettivamente il Capo Area Risorse Finanziarie (che di seguito verrà chiamato semplicemente Capo Area), il responsabile di servizio (per i tributi identificato col funzionario responsabile), cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare ¹ *attribuita dalla legge* e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo “ Statuto del contribuente”².
3. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l’istituto dell’interpello o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: *Entrate tributarie comunali*

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4: *Agevolazioni tributarie*

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS,³ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.

Articolo 5: *Aliquote e tariffe*

1. Il Comune delibera, in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al punto precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

³ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi ⁴ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁵

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva ed in particolare provvede nei casi di ruoli per la riscossione spontanea a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi, entro i limiti previsti dalle leggi d'imposta;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

⁴ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁵ Art. 53 D.Lgs 446/97

- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - i) sottoscrive le ingiunzioni di pagamento.
3. Il Capo Area sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal funzionario responsabile.

Capo II - DENUNCE VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 8: *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: *Compensazione tra debiti e crediti*

E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

Articolo 10: *Attività di controllo*

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti e delle dichiarazioni, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta identificare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi e al Capo Area attuarle. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al funzionario responsabile di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari progetti/obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.⁶

⁶ Art. 59, comma 1p D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - art. 3, comma 57 L. 23.12.1996 n. 662

Articolo 11: *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile dell'ufficio tributi informa il Sindaco e il proprio Capo Area e il Nucleo Tecnico di Valutazione, i quali si attiveranno, ognuno per la propria competenza, per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza disciplinari.

Articolo 12: *Diritto di interpello*

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: *Avviso di accertamento*

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
 - a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;

- b) procede all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

Articolo 14: *Notificazione degli atti*

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: *Contenzioso*

1. Il contenzioso si svolge secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale⁷ proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può promuovere, assieme ad altri comuni, la gestione associata del contenzioso relativo.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 3, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: *L'autotutela*⁸

Il responsabile della gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi, con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.

⁷ Art. 48 D.Lgs. 546/92

⁸ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Articolo 17: L'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.97 n.218, in quanto compatibili, e come eventualmente disciplinato da apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: *Riscossione*

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

Articolo 19: *Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, previo parere del Capo Area, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. A tal fine il richiedente dovrà prestare, a seguito di richiesta da parte del funzionario responsabile del tributo, idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi legali vigenti più 2,5 punti percentuali, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 20: *Rimborsi*

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro i termini di legge, procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale,

ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 21: *Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*

A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme pari o inferiori a € 5,00 di imposta annua⁹.

Articolo 22: *Interessi*

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia¹⁰, gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari all'interesse legale vigente più 2,5 punti percentuali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06.
2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 23: *Sanzioni*

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione delle sanzioni tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge¹¹.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 24: *Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

⁹ L. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 168

¹⁰ Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13

¹¹ Art. 7 D.lgs 472/97



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA C.C. N. 20 DEL 28.03.2007

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole:

- sulla regolarità tecnica

data: 28.03.2007

IL CAPO AREA
RISORSE FINANZIARIE
Dr.ssa Roberta Magnani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28.03.2007

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. PAOLO PAGNOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA AMORINI CATERINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analogia dichiarazione dell'addetto all'Albo Pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vezzano sul Crostolo, li _____

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA AMORINI CATERINA

E' copia conforme all'originale
Vezzano Sul Crostolo li _____

IL SEGRETARIO
DR.SSA MARIA STEFANINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non sono stati presentati reclami;
- **è divenuta esecutiva il giorno** _____
 - essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co.Re.Co. (art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) con Prot. n° _____ in data _____
 - al quale la deliberazione n. _____ del _____ di riesame – modificazione ed integrazione è pervenuta il _____ n. prot. _____
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato con nota n. _____ del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nella seduta del _____
 - **ANNULLATA** parzialmente con ordinanza prot. n. _____ del _____ per i seguenti motivi: _____
 - **ANNULLATA** per vizi di legittimità con ordinanza prot. n. _____ del _____

Vezzano sul Crostolo, li _____

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA AMORINI CATERINA

E' copia conforme all'originale
Vezzano Sul Crostolo li _____

IL SEGRETARIO
DR.SSA MARIA STEFANINI